

DOCUMENTO SINOTTICO

“ABRUZZO”

Testo in Gazzetta Ufficiale	Testo rettificato ad integrazione	Motivi della modifica
<p>Articolo 1 <i>Denominazione e vini</i> 1. La denominazione di origine controllata “Abruzzo” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: “Abruzzo” bianco; “Abruzzo” rosso; “Abruzzo” rosato; “Abruzzo” passito bianco (categorie “Vino” e “Vino da uve appassite”); “Abruzzo” passito rosso (categorie “Vino” e “Vino da uve appassite”); “Abruzzo” spumante bianco (categorie “Vino spumante” e “Vino spumante di qualità”); “Abruzzo” spumante rosé (categorie “Vino spumante” e “Vino spumante di qualità”); “Abruzzo” Cococciola, anche spumante (categorie “Vino spumante” e “Vino spumante di qualità”); “Abruzzo” Malvasia (da Malvasia di Candia e/o Malvasia bianca lunga), anche spumante (categorie “Vino spumante” e “Vino spumante di qualità”); “Abruzzo” Montonico, anche spumante (categorie “Vino spumante” e “Vino spumante di qualità”); “Abruzzo” Passerina, anche spumante (categorie “Vino spumante” e “Vino spumante di qualità”); “Abruzzo” Pecorino, anche spumante (categorie “Vino spumante” e “Vino spumante di qualità”).</p>	<p>Articolo 1 <i>Denominazione e vini</i> 1. La denominazione di origine controllata “Abruzzo” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: “Abruzzo” bianco; “Abruzzo” rosso; “Abruzzo” rosato; “Abruzzo” passito bianco (categorie “Vino” e “Vino da uve appassite”); “Abruzzo” passito rosso (categorie “Vino” e “Vino da uve appassite”); “Abruzzo” spumante bianco (categorie “Vino spumante” e “Vino spumante di qualità”); “Abruzzo” spumante rosé (categorie “Vino spumante” e “Vino spumante di qualità”); “Abruzzo” Cococciola, anche spumante (categorie “Vino spumante” e “Vino spumante di qualità”); “Abruzzo” Malvasia (da Malvasia di Candia e/o Malvasia bianca lunga e/o Malvasia istriana), anche spumante (categorie “Vino spumante” e “Vino spumante di qualità”); “Abruzzo” Montonico, anche spumante (categorie “Vino spumante” e “Vino spumante di qualità”); “Abruzzo” Passerina, anche spumante (categorie “Vino spumante” e “Vino spumante di qualità”); “Abruzzo” Pecorino, anche spumante (categorie “Vino spumante” e “Vino spumante di qualità”).</p>	<p>La modifica si rende necessaria per consentire ad alcune aziende di poter utilizzare come vitigno base per la produzione della tipologia “Malvasia” oltre che la Malvasia di Candia e quella Bianca lunga anche la Malvasia istriana, atteso che sul territorio della regione Abruzzo viene coltivata ed utilizzata da diversi anni anche quest’ultima. Si chiede pertanto la modifica ad integrazione dell’Art. 1 dei disciplinari di produzione della DOP “Abruzzo” base e delle quattro Sottozone al fine di consentire l’uso anche del vitigno Malvasia istriana.</p>

“ABRUZZO” SOTTOZONA “TERRE DI CHIETI”

Testo in Gazzetta Ufficiale	Testo rettificato ad integrazione	Motivi della modifica
<p>Articolo 1 <i>Denominazione e vini</i> La Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” con il riferimento alla sottozona “Terre di Chieti” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, specificazioni e menzioni: Abruzzo “Terre di Chieti” bianco riserva; Abruzzo “Terre di Chieti” rosso riserva; Abruzzo “Terre di Chieti” rosato superiore; Abruzzo “Terre di Chieti” Cococciola superiore; Abruzzo “Terre di Chieti” Malvasia superiore (da Malvasia di Candia e/o Malvasia bianca lunga); Abruzzo “Terre di Chieti” Montonico superiore; Abruzzo “Terre di Chieti” Passerina superiore; Abruzzo “Terre di Chieti” Pecorino superiore.</p>	<p>Articolo 1 <i>Denominazione e vini</i> La Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” con il riferimento alla sottozona “Terre di Chieti” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, specificazioni e menzioni: Abruzzo “Terre di Chieti” bianco riserva; Abruzzo “Terre di Chieti” rosso riserva; Abruzzo “Terre di Chieti” rosato superiore; Abruzzo “Terre di Chieti” Cococciola superiore; Abruzzo “Terre di Chieti” Malvasia superiore (da Malvasia di Candia e/o Malvasia bianca lunga e/o Malvasia istriana); Abruzzo “Terre di Chieti” Montonico superiore; Abruzzo “Terre di Chieti” Passerina superiore; Abruzzo “Terre di Chieti” Pecorino superiore.</p>	<p>La modifica si rende necessaria per consentire ad alcune aziende di poter utilizzare come vitigno base per la produzione della tipologia “Malvasia” oltre che la Malvasia di Candia e quella Bianca lunga anche la Malvasia istriana, atteso che sul territorio della regione Abruzzo viene coltivata ed utilizzata da diversi anni anche quest’ultima. Si chiede pertanto la modifica ad integrazione dell’Art. 1 dei disciplinari di produzione della DOP “Abruzzo” base e delle quattro Sottozone al fine di consentire l’uso anche del vitigno Malvasia istriana.</p>

“ABRUZZO” SOTTOZONA “TERRE AQUILANE” O “TERRE DE L’AQUILA”

Testo in Gazzetta Ufficiale	Testo rettificato ad integrazione	Motivi della modifica
<p>Articolo 1 <i>Denominazione e vini</i> La Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” con il riferimento alla sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, specificazioni e menzioni: Abruzzo “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” bianco riserva; Abruzzo “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” rosso riserva; Abruzzo “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” rosato superiore; Abruzzo “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Cococciola superiore; Abruzzo “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Malvasia superiore (da Malvasia di Candia e/o Malvasia bianca lunga); Abruzzo “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Montonico superiore; Abruzzo “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Passerina superiore; Abruzzo “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Pecorino superiore.</p>	<p>Articolo 1 <i>Denominazione e vini</i> La Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” con il riferimento alla sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, specificazioni e menzioni: Abruzzo “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” bianco riserva; Abruzzo “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” rosso riserva; Abruzzo “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” rosato superiore; Abruzzo “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Cococciola superiore; Abruzzo “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Malvasia superiore (da Malvasia di Candia e/o Malvasia bianca lunga e/o Malvasia istriana); Abruzzo “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Montonico superiore; Abruzzo “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Passerina superiore; Abruzzo “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Pecorino superiore.</p>	<p>La modifica si rende necessaria per consentire ad alcune aziende di poter utilizzare come vitigno base per la produzione della tipologia “Malvasia” oltre che la Malvasia di Candia e quella Bianca lunga anche la Malvasia istriana, atteso che sul territorio della regione Abruzzo viene coltivata ed utilizzata da diversi anni anche quest’ultima. Si chiede pertanto la modifica ad integrazione dell’Art. 1 dei disciplinari di produzione della DOP “Abruzzo” base e delle quattro Sottozone al fine di consentire l’uso anche del vitigno Malvasia istriana.</p>

“ABRUZZO” SOTTOZONA “COLLINE PESCARESI”

Testo in Gazzetta Ufficiale	Testo rettificato ad integrazione	Motivi della modifica
<p>Articolo 1 <i>Denominazione e vini</i> La Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” con il riferimento alla sottozona “Colline Pescaraesi” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, specificazioni e menzioni: Abruzzo “Colline Pescaraesi” bianco riserva; Abruzzo “Colline Pescaraesi” rosso riserva; Abruzzo “Colline Pescaraesi” rosato superiore; Abruzzo “Colline Pescaraesi” Cococciola superiore; Abruzzo “Colline Pescaraesi” Malvasia superiore (da Malvasia di Candia e/o Malvasia bianca lunga); Abruzzo “Colline Pescaraesi” Montonico superiore; Abruzzo “Colline Pescaraesi” Passerina superiore; Abruzzo “Colline Pescaraesi” Pecorino superiore.</p>	<p>Articolo 1 <i>Denominazione e vini</i> La Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” con il riferimento alla sottozona “Colline Pescaraesi” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, specificazioni e menzioni: Abruzzo “Colline Pescaraesi” bianco riserva; Abruzzo “Colline Pescaraesi” rosso riserva; Abruzzo “Colline Pescaraesi” rosato superiore; Abruzzo “Colline Pescaraesi” Cococciola superiore; Abruzzo “Colline Pescaraesi” Malvasia superiore (da Malvasia di Candia e/o Malvasia bianca lunga e/o Malvasia istriana); Abruzzo “Colline Pescaraesi” Montonico superiore; Abruzzo “Colline Pescaraesi” Passerina superiore; Abruzzo “Colline Pescaraesi” Pecorino superiore.</p>	<p>La modifica si rende necessaria per consentire ad alcune aziende di poter utilizzare come vitigno base per la produzione della tipologia “Malvasia” oltre che la Malvasia di Candia e quella Bianca lunga anche la Malvasia istriana, atteso che sul territorio della regione Abruzzo viene coltivata ed utilizzata da diversi anni anche quest’ultima. Si chiede pertanto la modifica ad integrazione dell’Art. 1 dei disciplinari di produzione della DOP “Abruzzo” base e delle quattro Sottozone al fine di consentire l’uso anche del vitigno Malvasia istriana.</p>

“ABRUZZO” SOTTOZONA “COLLINE TERAMANE”

Testo in Gazzetta Ufficiale	Testo rettificato ad integrazione	Motivi della modifica
<p>Articolo 1 <i>Denominazione e vini</i> La Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” con il riferimento alla sottozona “Colline Teramane” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, specificazioni e menzioni: Abruzzo “Colline Teramane” bianco riserva; Abruzzo “Colline Teramane” rosso riserva; Abruzzo “Colline Teramane” rosato superiore; Abruzzo “Colline Teramane” Cococciola superiore; Abruzzo “Colline Teramane” Malvasia superiore (da Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia bianca lunga); Abruzzo “Colline Teramane” Montonico superiore; Abruzzo “Colline Teramane” Passerina superiore; Abruzzo “Colline Teramane” Pecorino superiore.</p>	<p>Articolo 1 <i>Denominazione e vini</i> La Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” con il riferimento alla sottozona “Colline Teramane” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, specificazioni e menzioni: Abruzzo “Colline Teramane” bianco riserva; Abruzzo “Colline Teramane” rosso riserva; Abruzzo “Colline Teramane” rosato superiore; Abruzzo “Colline Teramane” Cococciola superiore; Abruzzo “Colline Teramane” Malvasia superiore (da Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia bianca lunga e/o Malvasia istriana); Abruzzo “Colline Teramane” Montonico superiore; Abruzzo “Colline Teramane” Passerina superiore; Abruzzo “Colline Teramane” Pecorino superiore.</p>	<p>La modifica si rende necessaria per consentire ad alcune aziende di poter utilizzare come vitigno base per la produzione della tipologia “Malvasia” oltre che la Malvasia di Candia e quella Bianca lunga anche la Malvasia istriana, atteso che sul territorio della regione Abruzzo viene coltivata ed utilizzata da diversi anni anche quest’ultima. Si chiede pertanto la modifica ad integrazione dell’Art. 1 dei disciplinari di produzione della DOP “Abruzzo” base e delle quattro Sottozone al fine di consentire l’uso anche del vitigno Malvasia istriana.</p>

Il Presidente
Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo
Dott. Alessandro Nicodemi